



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 21 dicembre 2018
(OR. en)

15855/18

DROIPEN 227
COPEN 467

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	18 dicembre 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2018) 858 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'attuazione della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 858 final.

All.: COM(2018) 858 final



Bruxelles, 18.12.2018
COM(2018) 858 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sull'attuazione della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali**

1. INTRODUZIONE

1.1. Contesto

La direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali¹ ("la direttiva") è il secondo strumento a essere stato adottato in base alla tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali². L'11 dicembre 2009 il Consiglio europeo ha accolto con favore la tabella di marcia e l'ha integrata nel Programma di Stoccolma – Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini³.

La prima misura adottata in base alla tabella di marcia è stata la direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali⁴. In seguito all'adozione di queste prime due direttive è stato svolto ulteriore lavoro in merito ai diritti procedurali. L'UE ha nel frattempo adottato altre quattro direttive, sul diritto di avvalersi di un difensore e sul diritto delle persone private della libertà di comunicare con terzi⁵, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo⁶, sulle garanzie procedurali per i minori⁷ e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato⁸.

Queste sei direttive mirano a contribuire all'obiettivo generale di accrescere la fiducia reciproca consentendo una migliore applicazione del principio del mutuo riconoscimento, pietra angolare dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'UE. A tale scopo, esse stabiliscono norme minime comuni riguardanti i diritti procedurali in tutti i procedimenti penali e garantiscono un'attuazione più uniforme del diritto a un giudice imparziale di cui all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea⁹ e all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

1.2. Obiettivo ed elementi principali della direttiva

La direttiva 2012/13/UE intende aiutare a garantire l'applicazione pratica del diritto all'informazione di indagati e imputati nei procedimenti penali.

¹ GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1.

² Risoluzione del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali (GU C 295 del 4.12.2009, pag. 1).

³ GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

⁴ GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1.

⁵ Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1).

⁶ Direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1).

⁷ Direttiva (UE) 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1).

⁸ Direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag. 1).

⁹ GU C 326 del 26.10.2012, pag. 392.

Stabilendo norme minime comuni che disciplinano il diritto all'informazione nei procedimenti penali (e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo), la direttiva mira ad accrescere la fiducia reciproca degli Stati membri nei rispettivi ordinamenti giuridici penali. A tal fine essa si basa sui diritti stabiliti, ad esempio, negli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea¹⁰, nell'intento di promuoverli.

La direttiva definisce norme minime per tutte le persone indagate o imputate nell'UE indipendentemente dal loro status giuridico e dalla loro cittadinanza o nazionalità. Essa è concepita per aiutare a prevenire errori giudiziari e per ridurre il numero di ricorsi.

La direttiva stabilisce il diritto all'informazione nei procedimenti penali e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo. Le persone godono di tale diritto dal momento in cui vengono informate dalle autorità competenti di essere indagate o accusate di aver commesso un reato e fino alla conclusione dei procedimenti.

La direttiva sancisce il diritto ad essere informati in merito ai diritti procedurali oralmente (articolo 3) o per iscritto se la persona è privata della libertà (articolo 4) o soggetta al mandato di arresto europeo (articolo 5), il diritto all'informazione sull'accusa (articolo 6) e il diritto di accesso alla documentazione relativa all'indagine (articolo 7).

1.3. Ambito di applicazione della presente relazione sull'attuazione

La presente valutazione dell'attuazione della direttiva è stata effettuata in conformità all'articolo 12 della direttiva, che dispone che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in che misura gli Stati membri hanno adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva.

La descrizione e l'analisi contenute nella presente relazione si basano primariamente sulle informazioni fornite dagli Stati membri. Esse sono integrate da studi disponibili al pubblico, svolti dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali¹¹ o da parti interessate esterne, che valutano l'attuazione delle direttive sui diritti procedurali attraverso il ricorso a sovvenzioni di azioni nell'ambito del programma "Giustizia"¹².

La relazione è incentrata sulle misure adottate sinora dagli Stati membri per attuare la direttiva. Essa valuta se gli Stati membri hanno attuato la direttiva entro il termine previsto e se la legislazione nazionale raggiunge gli obiettivi e soddisfa i requisiti della direttiva.

¹⁰ Cfr. CGUE, 5 giugno 2018, *Kolev e a.*, C-612/15; altre sentenze rilevanti riguardanti la presente direttiva sono CGUE, 15 ottobre 2015, *Covaci*, C-216/14; CGUE, 22 marzo 2017, *Tranca e a.*, cause riunite C-124/16, C-188/16 e C-213/16.

¹¹ Si veda lo studio dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), "*Rights of suspected and accused persons across the EU: translation, interpretation and information*", novembre 2016. Disponibile all'indirizzo <http://fra.europa.eu/en/publication/2016/rights-suspected-and-accused-persons-across-eu-translation-interpretation>.

¹² Si veda lo studio effettuato dal Consiglio degli Ordini forensi europei (CCBE) "*TRAINAC Assessment, good practices and recommendations on the right to interpretation and translation, the right to information and the right of access to a lawyer in criminal proceedings*" pubblicato nel 2016. Disponibile all'indirizzo <http://europeanlawyersfoundation.eu/wp-content/uploads/2015/04/TRAINAC-study.pdf>. Si veda anche "*Inside Police Custody*" e "*Inside Police Custody 2*", studio condotto dall'Irish Council for Civil Liberties del 2014 e 2018. Disponibile all'indirizzo https://intersentia.be/nl/pdf/viewer/download/id/9781780681863_0/.

2. VALUTAZIONE GENERALE

A norma dell'articolo 11, gli Stati membri dovevano recepire la direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale entro il 2 giugno 2014. Al termine del periodo di recepimento sette Stati membri non avevano comunicato alla Commissione le disposizioni necessarie: Cipro, la Repubblica ceca, il Lussemburgo, Malta, la Slovenia, la Slovacchia e la Spagna. Nel luglio 2014 la Commissione ha pertanto deciso di avviare procedure di infrazione a norma dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a carico di questi sette Stati membri per la mancata comunicazione delle loro misure di recepimento.

L'obiettivo principale della Commissione è quello di assicurarsi che tutti gli Stati membri recepiscano le disposizioni della direttiva nel proprio ordinamento giuridico nazionale, in modo che i diritti in essa contenuti siano tutelati in tutta l'Unione europea. Il recepimento della direttiva è un presupposto per valutare correttamente in che misura gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva. La Commissione ha iniziato a valutare se le misure nazionali fossero conformi alla direttiva non appena queste sono state comunicate dagli Stati membri. Tuttavia, il Lussemburgo, ad esempio, ha recepito la direttiva solo a marzo 2017 e la Romania ha completato la sua notifica inizialmente parziale con provvedimenti di attuazione il 12 luglio 2016 e il 6 ottobre 2017. Tali ritardi nel recepimento hanno posteso il processo di valutazione complessiva. Solo a gennaio 2018 è stato possibile archiviare le ultime procedure di infrazione per la mancata comunicazione. In tali circostanze, e data la complessità della valutazione di tutte le misure comunicate dai 27 Stati membri vincolati dalla direttiva con particolare riguardo ai loro diversi ordinamenti giuridici interni, la Commissione non ha potuto presentare prima questa relazione.

Nonostante l'impatto della direttiva sia limitato alla definizione di norme minime, lasciando dunque spazio a differenze nazionali nell'ambito del diritto processuale penale, essa impone di fatto chiari obblighi agli Stati membri.

In diversi Stati membri la valutazione ha messo in luce talune questioni di conformità, in particolare per quanto riguarda la comunicazione dei diritti nei procedimenti penali e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, il diritto all'informazione sull'accusa e il diritto di accesso alla documentazione relativa all'indagine. Se non verranno sanate, tali divergenze possono influire negativamente sull'efficacia dei diritti previsti dalla direttiva. La Commissione adotterà tutte le misure necessarie per garantire la conformità alla direttiva in tutta l'Unione europea, incluso, laddove necessario, l'avvio di procedure di infrazione a norma dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

In conformità agli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22), la Danimarca non partecipa all'adozione della direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Pertanto la Danimarca non è presa in esame nella seguente valutazione.

In conformità all'articolo 3 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della direttiva.

3. PUNTI SPECIFICI DI VALUTAZIONE

3.1. Oggetto (articolo 1)

L'articolo 1 della direttiva specifica che la direttiva stabilisce norme relative al diritto all'informazione, delle persone indagate o imputate, sui diritti di cui godono nel procedimento penale e dell'accusa elevata a loro carico, nonché delle persone soggette al mandato di arresto europeo.

La maggior parte degli Stati membri possedeva già leggi sul diritto all'informazione. Il processo di recepimento coinvolgeva pertanto gli Stati membri che stavano modificando la legislazione preesistente o stavano adottando una legislazione più specifica.

3.2. Ambito di applicazione (articolo 2)

L'articolo 2 della direttiva delinea l'ambito di applicazione della direttiva.

3.2.1. Ambito di applicazione – articolo 2, paragrafo 1

L'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva, prevede che il diritto all'informazione nei procedimenti penali e nei procedimenti per l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo si applichi nei confronti di una persona che sia messa a conoscenza dalle autorità competenti di essere indagata o imputata per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva.

Conformemente al considerando 19 della direttiva "[l]e autorità competenti dovrebbero informare prontamente gli indagati o imputati [...] e al più tardi anteriormente al primo interrogatorio [...] da parte della polizia o di un'altra autorità competente".

La maggior parte degli Stati membri non fa specificamente riferimento al momento in cui una persona indagata o accusata è "messa a conoscenza" del sospetto o dell'accusa, né specifica che il diritto all'informazione si applica nel corso dell'intero procedimento penale. Tuttavia, un'analisi sistematica delle diverse fasi del procedimento penale nei rispettivi contesti giuridici nazionali mostra che la conformità può essere dedotta per un gran numero di Stati membri.

Tuttavia, sorgono questioni riguardo a tre Stati membri¹³ che stabiliscono l'obbligo di fornire informazioni sui diritti solo quando una persona è privata della libertà. Per le persone che non sono private della libertà le stesse salvaguardie non si applicano.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione personale, nelle legislazioni degli Stati membri sono emerse talune discrepanze in relazione ai termini "indagato" e "imputato". La grande maggioranza degli Stati membri distingue i due termini quando si fa riferimento alle persone soggette a procedimenti penali. Tuttavia, due Stati membri usano solo la nozione di "persona

¹³ Uno Stato membro è interessato solo per quanto concerne una parte del proprio territorio.

imputata" nei loro ordinamenti giudiziari, ma non la nozione di "indagato". Le persone sono considerate imputate quando sono state accusate di un reato.

3.2.2. Reati minori – articolo 2, paragrafo 2

L'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva, stabilisce che, laddove il diritto di uno Stato membro preveda l'irrogazione di una sanzione relativamente a reati minori da parte di un'autorità diversa da una giurisdizione competente in materia penale e laddove l'irrogazione di tale sanzione possa essere oggetto di impugnazione dinanzi a tale giurisdizione, il diritto all'informazione è concesso per il procedimento di ricorso.

Questa disposizione è rilevante per gli Stati membri nei quali le autorità amministrative, la polizia o le giurisdizioni competenti in materia non penale sono responsabili della gestione dei reati minori. Nei rimanenti Stati membri la disposizione non si applica perché le sanzioni relative ai reati minori sono irrogate da giurisdizioni competenti in materia penale.

3.3. Diritto all'informazione sui diritti (articolo 3)

L'articolo 3 della direttiva stabilisce che agli indagati o imputati devono essere tempestivamente fornite le informazioni concernenti almeno i diritti procedurali stabiliti esplicitamente nel detto articolo. Tali informazioni devono essere fornite oralmente o per iscritto, in un linguaggio semplice e accessibile, tenendo conto delle eventuali necessità delle persone indagate o imputate in condizioni di vulnerabilità.

3.3.1. Informazioni sui diritti procedurali – articolo 3, paragrafo 1

In conformità all'articolo 3, paragrafo 1, e tenendo conto del considerando 19 della direttiva, le informazioni devono essere fornite tempestivamente alle persone indagate o imputate.

La maggior parte degli Stati membri ha recepito tale disposizione in modo conforme. Nonostante diversi Stati membri non facciano esplicito riferimento al requisito di "tempestiva" fornitura delle informazioni, esso può essere dedotto dal fatto che agli indagati o imputati vengono fornite informazioni riguardanti i loro diritti al più tardi anteriormente al primo interrogatorio. Tuttavia, in tre Stati membri le informazioni sui diritti sono fornite solo quando la persona è privata della libertà (*cf.* 3.2.1.).

3.3.1.1. Informazioni sul diritto a un avvocato – articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

L'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), è stato recepito con accuratezza da quasi tutti gli Stati membri. Tuttavia, tre Stati membri non hanno recepito la disposizione o non l'hanno recepita nei procedimenti di infrazione. In tre Stati membri le informazioni non sono fornite agli indagati o imputati che non sono privati della libertà.

3.3.1.2. Informazioni sulle condizioni per beneficiare del gratuito patrocinio – articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

25 Stati membri hanno norme in vigore che informano le persone indagate e imputate delle condizioni per beneficiare del gratuito patrocinio, mentre due non hanno disposizioni al

riguardo. In alcuni Stati membri sono state identificate discrepanze poiché il diritto nazionale non stabilisce chiaramente che si devono fornire agli indagati o imputati informazioni sulle condizioni per ottenere l'assistenza legale gratuita. In uno Stato membro le informazioni sul diritto all'assistenza legale gratuita non sono garantite nel contesto dei procedimenti di infrazione. Infine, in tre Stati membri le pertinenti informazioni sono fornite solo alle persone private della libertà.

3.3.1.3. Informazioni sul diritto di essere informato dell'accusa – articolo 3, paragrafo 1, lettera c)

La quasi totalità degli Stati membri ha recepito questa disposizione. Tuttavia, in tre Stati membri queste informazioni sono fornite solo quando la persona è privata della libertà.

3.3.1.4. Informazioni sul diritto all'interpretazione e alla traduzione – articolo 3, paragrafo 1, lettera d)

La maggior parte degli Stati membri si è conformata a questa disposizione. Tuttavia, sorgono questioni di conformità in alcuni Stati membri nei quali il diritto a informazioni sull'interpretazione e la traduzione non è chiaramente regolamentato. In due Stati membri il diritto nazionale non prevede né il diritto alla traduzione né il diritto a essere informati in merito.

3.3.1.5. Informazione sul diritto al silenzio – articolo 3, paragrafo 1, lettera e)

Tutti gli Stati membri, ad eccezione di uno, hanno recepito correttamente questa disposizione. Molti Stati membri hanno recepito la disposizione in modo più dettagliato, ad esempio aggiungendo che il diritto al silenzio implica il diritto di formulare osservazioni sull'accusa, di rilasciare una dichiarazione o di rispondere o meno alle domande.

3.3.2. Fornire le informazioni in un linguaggio "semplice e accessibile", prendendo in considerazione le particolari necessità delle persone vulnerabili – articolo 3, paragrafo 2

La maggior parte degli Stati membri ha recepito questa disposizione, nonostante i loro approcci varino. Alcuni Stati membri hanno fatto riferimenti generali alle persone vulnerabili senza menzionarne alcuna specifica categoria e senza fornire una definizione di vulnerabilità¹⁴. Diversi altri Stati membri menzionano categorie specifiche di persone vulnerabili quali:

- persone affette da menomazioni dell'udito e del linguaggio;
- persone affette da disabilità visive;
- persone con disabilità mentali;
- persone con difficoltà dell'apprendimento;
- persone che soffrono di disturbi mentali;

¹⁴ La raccomandazione della Commissione del 27 novembre 2013 sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali definisce persone vulnerabili le persone "che non sono in grado di capire e partecipare efficacemente al procedimento penale per ragioni di età, condizioni mentali o fisiche o disabilità".

- persone oltre i 75 anni;
- donne in stato di gravidanza;
- genitori single con figli minorenni; e
- persone che sono state sottoposte a tortura, stupro o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

Tuttavia, alcuni Stati membri non prevedono trattamenti speciali per le persone vulnerabili, cosa che non è pienamente in linea con la direttiva. In uno Stato membro le necessità delle persone vulnerabili devono essere prese in considerazione solo se la persona viene arrestata. In alcune giurisdizioni non è regolamentato con chiarezza chi è protetto e quando.

Undici Stati membri hanno recepito esplicitamente nel loro diritto nazionale il requisito di fornire informazioni sui diritti in "un linguaggio semplice e accessibile". Tuttavia, quattordici Stati membri non soddisfano il requisito di fornire alla persona le informazioni pertinenti in una lingua a lei comprensibile o non stabiliscono che le informazioni debbano essere fornite in "un linguaggio semplice e accessibile".

3.4. Comunicazione dei diritti al momento dell'arresto (articolo 4)

L'articolo 4 della direttiva impone agli Stati membri di fornire prontamente alle persone private della libertà una comunicazione dei diritti contenente informazioni sugli ulteriori diritti specifici di cui alla direttiva. L'allegato alla direttiva contiene modelli indicativi della comunicazione per (I) persone arrestate o detenute e (II) persone arrestate sulla base di un mandato d'arresto europeo.

3.4.1. Disposizioni relative alla comunicazione dei diritti – articolo 4, paragrafo 1

L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva, stabilisce che gli Stati membri devono garantire che le persone indagate o imputate che siano arrestate o detenute ricevano prontamente una comunicazione dei diritti per iscritto. A queste persone deve essere data la possibilità di leggere la comunicazione e devono avere la facoltà di conservarla per tutto il periodo in cui esse sono private della libertà.

La quasi totalità degli Stati membri ha norme nazionali che esigono una comunicazione dei diritti. Mentre alcuni Stati membri fanno riferimento alla comunicazione dei diritti in modo letterale, altri utilizzano una terminologia diversa, come "dichiarazione", "informazione scritta", "notifica scritta", "avviso scritto" o "foglio informativo". Tuttavia, nonostante la diversa terminologia, tutti i documenti ai quali si fa riferimento nelle rispettive normative nazionali fungono da comunicazione dei diritti ai sensi della direttiva.

La legislazione di uno Stato membro non prevede una simile comunicazione dei diritti. Nonostante essa faccia riferimento a una dichiarazione scritta dei diritti, il suo scopo non è solamente informativo. La dichiarazione è consegnata a una persona quando quest'ultima è formalmente accusata e ad essa sono presentati un atto d'accusa e un verbale di interrogatorio da firmare. Tale documento menziona alcuni dei diritti della persona imputata ma non corrisponde all'elenco di cui alla direttiva.

Anche un altro Stato membro non prevede una comunicazione uniforme dei diritti. I tribunali e la polizia utilizzano modelli differenti e non è chiaro se questi diversi modelli contengano tutti i diritti stabiliti dalla direttiva. Per di più, non è garantito che alla persona sia permesso di conservare la comunicazione.

La maggior parte degli Stati membri ha recepito il requisito di fornire la comunicazione dei diritti "prontamente", sebbene essi esprimano il concetto in modi diversi nelle loro normative nazionali. Tuttavia, il diritto nazionale di alcuni Stati membri non determina quando occorre fornire la comunicazione oppure permette che l'obbligo dell'autorità vari a seconda del tipo di procedimento.

Non tutti gli Stati membri hanno recepito esplicitamente l'obbligo di dare agli indagati e agli imputati l'opportunità di leggere e conservare la comunicazione dei diritti. Per di più, uno Stato membro permette una deroga all'obbligo di fornire alla persona informazioni scritte (persino in un secondo momento) nei casi in cui si può ragionevolmente evitare di fornire informazioni scritte e si ritiene sufficiente fornire informazioni orali.

3.4.2. Contenuto della comunicazione dei diritti – articolo 4, paragrafo 2

L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva introduce l'elenco dei diritti che la comunicazione dei diritti deve contenere, in aggiunta alle informazioni di cui all'articolo 3 della direttiva, vale a dire:

- (a) il diritto di accesso alla documentazione relativa all'indagine;
- (b) il diritto di informare le autorità consolari e un'altra persona;
- (c) il diritto di accesso all'assistenza medica d'urgenza; e
- (d) il numero massimo di ore o giorni in cui l'indagato o l'imputato può essere privato della libertà prima di essere condotto dinanzi a un'autorità giudiziaria.

3.4.2.1. Informazioni sul diritto di accesso alla documentazione relativa all'indagine – articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

La maggior parte degli Stati membri ha recepito adeguatamente questa disposizione. Alcuni Stati membri utilizzano un riferimento generale al diritto di accesso alla documentazione relativa all'indagine, ad esempio il diritto di consultare o esaminare il fascicolo dell'indagine, o il diritto di accesso al materiale probatorio o alla documentazione giudiziaria, ai documenti della causa penale o alle informazioni raccolte durante l'indagine penale.

In otto Stati membri si pongono tuttavia alcune questioni. Lo Stato membro che non prevede una "comunicazione dei diritti" (*cf.* 3.4.1.) non ha normative in vigore che facciano riferimento al diritto di accesso alla documentazione relativa all'indagine. Quattro Stati membri consentono l'accesso a documenti essenziali relativi all'arresto e alla detenzione anziché a informazioni generali sull'accesso alla documentazione relativa all'indagine. Infine, in uno Stato membro non è chiaro se, per certi tipi di procedimento penale, le informazioni sul diritto di accesso alla documentazione relativa all'indagine siano incluse nella comunicazione dei diritti.

3.4.2.2. *Informazioni sul diritto di informare le autorità consolari e un'altra persona – articolo 4, paragrafo 2, lettera b)*

Questa disposizione è stata recepita correttamente da una grande maggioranza di Stati membri. In alcuni Stati membri sono state rilevate questioni relative alla conformità alla direttiva, dovute ad esempio alla limitazione posta nel contattare esclusivamente membri della famiglia, o nel contattare un parente, un istituto di istruzione o il datore di lavoro. In uno Stato membro il diritto a contattare le autorità consolari non è incluso nella comunicazione dei diritti.

3.4.2.3. *Informazione sul diritto di accesso all'assistenza medica d'urgenza – articolo 4, paragrafo 2, lettera c)*

La quasi totalità degli Stati membri (ad eccezione di uno) ha recepito questa disposizione. Uno Stato membro prevede il diritto all'assistenza medica, ma ciò non è menzionato nella comunicazione dei diritti.

3.4.2.4. *Informazione sul numero massimo di ore o giorni in cui l'indagato o l'imputato può essere privato della libertà prima di essere condotto dinanzi a un'autorità giudiziaria – articolo 4, paragrafo 2, lettera d)*

Una grande maggioranza di Stati membri ha recepito adeguatamente questa disposizione. Tuttavia, il diritto nazionale di ciascun paese presenta talune differenze, dal momento che la direttiva non specifica il tempo massimo per cui una persona può essere privata della libertà prima di essere condotta dinanzi a un'autorità giudiziaria.

In cinque Stati membri emergono questioni per via dell'assenza di informazioni riguardanti questi periodi di tempo nella comunicazione nazionale dei diritti. In uno Stato membro la comunicazione dei diritti fornita ai detenuti contiene informazioni in merito, mentre la comunicazione dei diritti fornita alle persone in stato di arresto non contiene alcun riferimento al periodo di tempo massimo.

3.4.3. *Informazioni di base sulla possibilità di contestare l'arresto o la detenzione e di chiedere la libertà provvisoria – articolo 4, paragrafo 3*

A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, la comunicazione dei diritti deve contenere informazioni su qualsiasi possibilità prevista dal diritto nazionale di contestare la legittimità dell'arresto, ottenere un riesame della detenzione o presentare una domanda di libertà provvisoria.

La maggior parte degli Stati membri ha recepito adeguatamente la disposizione. Tuttavia in cinque Stati membri le norme nazionali non garantiscono che la comunicazione dei diritti contenga informazioni sulla possibilità di contestare la legittimità dell'arresto, di ottenere un riesame della detenzione o di presentare una domanda di libertà provvisoria. In uno Stato membro dove una vera e propria comunicazione dei diritti non esiste (*cf.* 3.4.1.) queste informazioni non sono fornite alla persona indagata o accusata.

3.4.4. Modo di redigere la comunicazione dei diritti – modello indicativo – articolo 4, paragrafo 4

L'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva, stabilisce che la comunicazione dei diritti debba essere redatta in linguaggio semplice e accessibile. L'allegato I della direttiva contiene inoltre un modello indicativo della comunicazione.

La maggior parte degli Stati membri prevede una comunicazione dei diritti redatta in linguaggio semplice e accessibile. Dodici Stati membri lo stabiliscono esplicitamente nelle loro legislazioni nazionali, mentre in otto Stati membri lo si è potuto desumere dal contenuto effettivo del modello di comunicazione dei diritti.

Tuttavia, la legislazione nazionale di cinque Stati membri non garantisce che le informazioni scritte siano fornite in linguaggio semplice e accessibile e, per via dell'assenza di un modello nazionale, non si è potuto stabilire se il requisito sia soddisfatto. In uno Stato membro dove una vera e propria comunicazione dei diritti non esiste (*cf.* 3.4.1.) tale requisito non è soddisfatto.

3.4.5. Lingua della comunicazione dei diritti – articolo 4, paragrafo 5

L'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva, impone agli Stati membri di provvedere affinché l'indagato o l'imputato riceva la comunicazione redatta in una lingua a lui comprensibile. Qualora la comunicazione non sia disponibile nella lingua opportuna, l'indagato o l'imputato deve essere informato dei suoi diritti oralmente in una lingua a lui comprensibile. Senza indugio gli deve essere quindi fornita la comunicazione dei diritti in una lingua a lui comprensibile.

Tredici Stati membri hanno recepito correttamente la disposizione. Tre Stati membri non l'hanno recepita. Alcuni altri non hanno recepito pienamente questo articolo poiché non prevedono, ad esempio, che le informazioni orali siano fornite all'indagato o imputato in una lingua a lui comprensibile se la comunicazione dei diritti non è disponibile nella lingua opportuna, né che si provveda a una traduzione della comunicazione dei diritti. Per di più, alcuni Stati membri non richiedono che una traduzione della comunicazione dei diritti sia fornita "senza indugio". Infine, in uno Stato membro le informazioni devono essere fornite oralmente solo laddove la persona non sappia leggere o scrivere e non se le informazioni non sono disponibili nella lingua opportuna.

3.5. Comunicazione dei diritti nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo (articolo 5)

A norma dell'articolo 5 della direttiva, a chiunque sia arrestato per eseguire un mandato d'arresto europeo deve essere fornita una comunicazione che elenchi i suoi specifici diritti ai sensi del diritto che attua la decisione quadro 2002/584/GAI¹⁵. Il paragrafo 1 richiede che le informazioni siano fornite tempestivamente e il paragrafo 2 stabilisce che la comunicazione

¹⁵ GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

dei diritti deve essere redatta in linguaggio semplice e accessibile e rimanda al modello di comunicazione di cui all'allegato II.

3.5.1. Fornitura della comunicazione dei diritti nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo – articolo 5, paragrafo 1

La maggior parte degli Stati membri ha recepito adeguatamente questa disposizione. Diversi Stati membri fanno riferimento alla comunicazione dei diritti in modo letterale, altri hanno scelto una terminologia diversa, come "dichiarazione", "informazione scritta", "notifica scritta", "avviso scritto" o "foglio informativo".

Il requisito riguardante la "tempestività" (talvolta parafrasato come "immediatamente", "senza indugio", "al momento della notifica della custodia", "al momento della ricezione", "al più presto" o "non appena possibile") è stato recepito dalla maggioranza degli Stati membri. Tuttavia, tre Stati membri non soddisfano questo requisito.

In diversi Stati membri non sussistono disposizioni distinte che regolamentino l'obbligo di fornire informazioni sui diritti di persone indagate o imputate nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo. Una "disposizione ponte" implica che le norme applicabili ai procedimenti penali si applicano altresì al procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo. Ciò desta perplessità in quanto il contenuto della comunicazione dei diritti di cui all'articolo 4 della direttiva si discosta da quello previsto a norma dell'articolo 5.

Infine, uno Stato membro¹⁶ non prevede una comunicazione dei diritti per il procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo. In altri due Stati membri non è chiaro se le informazioni pertinenti siano fornite per iscritto.

3.5.2. Modo di redigere la comunicazione dei diritti – modello indicativo – articolo 5, paragrafo 2

A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva, la comunicazione dei diritti nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo deve essere redatta in linguaggio semplice e accessibile. L'allegato II della direttiva contiene inoltre un modello indicativo della comunicazione.

La maggior parte degli Stati membri prevede una comunicazione dei diritti redatta in linguaggio semplice e accessibile. Undici Stati membri hanno esplicitamente introdotto tale requisito nelle loro legislazioni nazionali, mentre per sei Stati membri lo si è potuto desumere dal contenuto effettivo del modello di comunicazione dei diritti.

Tuttavia, nei rimanenti Stati membri la legislazione nazionale non garantisce che le informazioni scritte siano fornite in linguaggio semplice e accessibile. Data l'assenza di un modello nazionale non si è potuto stabilire se il requisito sia soddisfatto.

¹⁶ In una parte del suo territorio.

3.6. Diritto all'informazione sull'accusa (articolo 6)

L'articolo 6 della direttiva stabilisce l'obbligo di informare le persone indagate o imputate riguardo all'accusa e alle sue modifiche.

3.6.1. Informazioni tempestive e dettagliate sul reato – articolo 6, paragrafo 1

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva, impone agli Stati membri di assicurarsi che agli indagati o imputati siano fornite informazioni sul reato che essi sono sospettati o accusati di aver commesso. Tali informazioni devono essere fornite tempestivamente e con tutti i dettagli necessari, al fine di garantire l'equità del procedimento e di assicurare che la difesa possa effettivamente esercitare i propri diritti.

Tutti gli Stati membri ad eccezione di due si sono conformati all'obbligo di fornire tempestivamente le informazioni sull'accusa. Molti hanno optato per parafrasi quali "al più presto", "immediatamente", "senza indugio", "nel più breve tempo possibile" o "urgentemente" ma comunque, in generale, al più tardi anteriormente al primo interrogatorio.

L'ambito di applicazione e il contenuto delle informazioni fornite varia a seconda del diritto nazionale. Alcuni Stati membri hanno optato per l'introduzione di norme più dettagliate e alla persona indagata o imputata sono fornite informazioni che vanno oltre i requisiti stabiliti dalla direttiva.

3.6.2. Informazioni sul motivo dell'arresto o della detenzione e sul reato – articolo 6, paragrafo 2

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva, le persone indagate o imputate, che siano arrestate o detenute, hanno il diritto di essere informate dei motivi del loro arresto o della loro detenzione, e anche del reato per il quale sono indagate o imputate.

La maggior parte degli Stati membri richiede che una persona indagata o imputata che sia privata della libertà sia informata dei motivi del suo arresto o della sua detenzione. Tuttavia, in due Stati membri¹⁷ tale diritto non è garantito esplicitamente alle persone che siano state arrestate, ma solo a quelle detenute. In uno Stato membro, le informazioni sui motivi dell'arresto o della detenzione sono fornite solo quando la persona è affidata agli istituti di pena. Infine, in un altro Stato membro la legislazione nazionale richiede che la persona arrestata o detenuta debba essere informata sui fatti, ma non è specificato che si debbano comunicare i motivi dell'arresto o della detenzione.

3.6.3. Informazioni sull'accusa: la natura e la qualificazione giuridica del reato e la natura della partecipazione – articolo 6, paragrafo 3

A norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, gli Stati membri devono garantire che siano fornite informazioni dettagliate sull'accusa, inclusa la natura e la qualificazione giuridica del reato, nonché la natura della partecipazione allo stesso dell'accusato. Tali

¹⁷ In uno di questi Stati membri, solo per una parte del suo territorio.

informazioni devono essere fornite al più tardi al momento in cui il merito dell'accusa è sottoposto all'esame di un'autorità giudiziaria.

La maggior parte degli Stati membri ha recepito con accuratezza questa disposizione. Emergono disparità in diversi Stati membri riguardo alla tempistica con cui si forniscono le informazioni sull'accusa. In sei Stati membri il merito della causa è anzitutto comunicato dall'accusa all'autorità giudiziaria e solo in seguito all'imputato. In uno Stato membro è possibile notificare le imputazioni all'accusato solo poco prima che sia condotto dinanzi all'autorità giudiziaria. In due Stati membri non è chiaro se la decisione venga trasmessa all'imputato al più tardi al momento in cui il merito dell'accusa è sottoposto all'esame di un'autorità giudiziaria. Infine, in uno Stato membro¹⁸ informazioni dettagliate sull'accusa sono fornite al più tardi durante l'udienza sostanziale della causa o questione da parte del tribunale.

L'interpretazione del termine "*al più tardi al momento in cui il merito dell'accusa è sottoposto all'esame di un'autorità giudiziaria*" è stato oggetto di una pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia¹⁹. La Corte ha stabilito che "*l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/13 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che informazioni dettagliate sull'accusa siano comunicate alla difesa dopo il deposito presso il giudice della richiesta di rinvio a giudizio contenente l'imputazione, ma prima che quest'ultimo inizi a esaminare l'accusa nel merito e la discussione sia avviata dinanzi ad esso, o addirittura dopo l'avvio di tale discussione, ma prima della fase di deliberazione qualora le informazioni così comunicate siano oggetto di modifiche successive, purché il giudice adotti tutte le misure necessarie al fine di garantire il rispetto dei diritti della difesa e l'equità del procedimento.*"

In alcuni Stati membri sorgono questioni riguardo al contenuto delle informazioni fornite. Ad esempio, la legislazione nazionale non dispone che le persone indagate o imputate debbano essere informate in modo dettagliato in merito all'accusa, non menziona la natura e la qualificazione giuridica del reato, né specifica la natura della partecipazione allo stesso dell'accusato. In alcune legislazioni nazionali permangono incertezze generali sul livello di dettagli forniti riguardo al contenuto delle decisioni.

Infine, la questione riguardante come informare le persone che non dispongono di domicilio abituale o di una residenza nella giurisdizione territoriale di uno Stato membro è stata oggetto di due domande di pronuncia pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea²⁰.

3.6.4. Fornitura di informazioni aggiornate – articolo 6, paragrafo 4

A norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva, le persone indagate o imputate devono essere tempestivamente informate di ogni eventuale modifica alle informazioni sull'accusa ove ciò sia necessario per salvaguardare l'equità del procedimento.

¹⁸ Per una parte del suo territorio.

¹⁹ CGUE, 5 giugno 2018, *Kolev e a.*, C-612/15

²⁰ CGUE, 15 ottobre 2015, *Covaci*, C-216/14; CGUE, 22 marzo 2017, *Tranca e a.*, cause riunite C-124/16, C-188/16 e C-213/16.

La maggior parte degli Stati membri ha recepito correttamente tale disposizione, ma in cinque Stati membri non è stato possibile identificare misure di attuazione. Sussistono perplessità in relazione a diversi altri Stati membri, data la necessità di comunicare solo alcune modifiche (ad esempio modifiche nella qualificazione giuridica) o poiché la tempistica delle informazioni non è specificata.

3.7. Diritto di accesso alla documentazione relativa all'indagine (articolo 7)

L'articolo 7 della direttiva stabilisce norme relative all'accesso alla documentazione relativa all'indagine.

3.7.1. Diritto di accesso a documenti essenziali per impugnare l'arresto o la detenzione – articolo 7, paragrafo 1

A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva, qualora una persona sia arrestata e detenuta in una qualunque fase del procedimento penale, i documenti relativi al caso specifico, in possesso delle autorità competenti, che sono essenziali per impugnare effettivamente, conformemente al diritto nazionale, la legittimità dell'arresto o della detenzione, devono essere messi a disposizione delle persone arrestate o dei loro avvocati.

La valutazione delle misure nazionali di attuazione mostra che la concezione di "documenti essenziali", nonché dell'ambito complessivo di applicazione dell'accesso, differisce nei diversi Stati membri.

Solo qualche Stato membro specifica il criterio dei "documenti essenziali". Uno Stato membro elenca i documenti essenziali; un altro Stato membro definisce e menziona esplicitamente i documenti essenziali. Anche altre due giurisdizioni forniscono una definizione, ma la decisione al riguardo spetta all'agente di custodia o al tribunale. I rimanenti Stati membri non definiscono ciò che si intende per documenti essenziali.

Inoltre, alcuni Stati membri permettono che l'accesso ai documenti essenziali sia negato. In diversi Stati membri le restrizioni esistenti in merito all'accesso alla documentazione relativa all'indagine (*si vedano più avanti i punti 3.7.2 relativo all'articolo 7, paragrafo 2, e 3.7.4 relativo all'articolo 7, paragrafo 4*) si estendono altresì a documenti che sono essenziali per contestare la legittimità dell'arresto o della detenzione. L'accesso ai documenti essenziali può essere negato dalle autorità incaricate del caso qualora potrebbero essere violati gli interessi o i diritti fondamentali di altre persone o qualora un'altra indagine potrebbe essere gravemente compromessa. In linea con la giurisprudenza consolidata della Corte europea dei diritti dell'uomo²¹, non si esclude che parte della documentazione relativa all'indagine possa essere tenuta segreta per impedire agli indagati di inquinare le prove e minare il corso della giustizia. Tuttavia, tale rifiuto dell'accesso non può essere attuato ove comporti sostanziali

²¹ CEDU, 9 luglio 2009, *Mooren c. Germania*, n. 11364/03; CEDU, 9 gennaio 2003, *Shishkov c. Bulgaria*, n. 38822/97.

restrizioni ai diritti della difesa²². In alcuni casi si fa riferimento alla presenza di "*fattori di compensazione*" che dovrebbero garantire che la persona o il suo avvocato abbiano la possibilità di contestare effettivamente la detenzione²³.

Nel contesto di questa disposizione si pongono altre questioni riguardanti principalmente la tempistica dell'accesso ai documenti essenziali. Mentre l'articolo 7, paragrafo 1, fa riferimento a "una qualunque fase del procedimento penale", in alcuni Stati membri l'accesso ai documenti essenziali è accordato solo dopo i primi interrogatori o persino una volta completate le indagini preliminari. In uno Stato membro non tutti i documenti essenziali sono messi a disposizione delle persone arrestate che sono sotto la custodia della polizia.

3.7.2. Diritto di accesso a tutto il materiale probatorio – articolo 7, paragrafo 2

L'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva, impone agli Stati membri di assicurare che alle persone indagate o imputate o ai loro avvocati sia garantito l'accesso almeno a tutto il materiale probatorio in possesso delle autorità competenti, per garantire l'equità del procedimento e consentire la preparazione della difesa.

La maggior parte degli Stati membri ha pienamente recepito tale disposizione. Tuttavia, sorgono questioni laddove l'accesso alla documentazione relativa all'indagine è garantito, ma il fascicolo non contiene tutto il materiale probatorio. In alcuni casi il materiale probatorio che viene conservato al di fuori del fascicolo non è reso accessibile o lo è solo in occasione del processo.

Come menzionato in precedenza (*cf.* 3.7.1.), in uno Stato membro solo l'avvocato ha pieno accesso alla documentazione relativa all'indagine. Se l'indagato o imputato non è rappresentato da un avvocato, non ha pieno accesso al fascicolo, ma solo a documenti selezionati.

Infine, sorgono questioni anche perché taluni Stati membri applicano ampie deroghe al diritto di accesso al fascicolo (*cf.* 3.7.4.).

3.7.3. Disponibilità di tutto il materiale probatorio in tempo utile – articolo 7, paragrafo 3

L'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva, stabilisce che, fatto salvo il paragrafo 1, l'accesso al materiale probatorio debba essere concesso in tempo utile per consentire l'esercizio effettivo dei diritti della difesa e al più tardi nel momento in cui il merito dell'accusa è sottoposto all'esame di un'autorità giudiziaria. Qualora le autorità competenti entrino in possesso di ulteriore materiale probatorio, l'accesso a quest'ultimo deve essere concesso in tempo utile per consentirne l'esame.

²² "Pertanto, le informazioni che sono essenziali per la valutazione della legittimità di una detenzione dovrebbero essere rese disponibili in modo adeguato all'avvocato dell'indagato" (causa CEDU, *Shishkov c. Bulgaria*, n. 38822/97, §77).

²³ CEDU, 20 febbraio 2014, *Ovsjannikov c. Estonia*, n. 1346/12, §§ 73 e 77; CEDU, 13 aprile 2017, *Podeschi c. San Marino*, n. 66357/14, §§ 172-176.

La maggior parte degli Stati membri ha recepito con accuratezza la disposizione.

Tuttavia, continuano a sussistere varie discrepanze nelle giurisdizioni nazionali. Uno Stato membro non prevede alcun limite temporale per l'accesso al fascicolo, alcuni altri concedono l'accesso solo dopo che l'indagine preliminare è stata ultimata e l'atto di richiesta di rinvio a giudizio è stato adottato o notificato. In tale contesto, la Corte di giustizia ha stabilito, nella summenzionata causa Kolev²⁴ che *"L'articolo 7, paragrafo 3, di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che spetta al giudice nazionale garantire che alla difesa sia concessa la possibilità effettiva di accedere alla documentazione del fascicolo, accesso che può avvenire, se del caso, dopo il deposito presso il giudice della richiesta di rinvio a giudizio contenente l'imputazione, ma prima che quest'ultimo inizi a esaminare l'accusa nel merito e la discussione sia avviata dinanzi ad esso, o addirittura dopo l'avvio di tale discussione, ma prima della fase di deliberazione qualora nuovi elementi di prova siano inseriti nel fascicolo nel corso del procedimento, purché il giudice adotti tutte le misure necessarie al fine di garantire il rispetto dei diritti della difesa e l'equità del procedimento."*

Infine, in un altro Stato membro l'accesso nella fase precedente il processo è garantito solo se è "nell'interesse della giustizia sulla base degli elementi fattuali della causa specifica". Infine, in due giurisdizioni non è prevista alcuna chiara disposizione per quanto riguarda l'accesso al materiale probatorio e resta da chiarire quando e in che misura è concesso l'accesso al fascicolo.

3.7.4. Deroga al diritto di accesso a tutto il materiale probatorio in seguito a una decisione giudiziaria o decisione soggetta a un controllo giurisdizionale – articolo 7, paragrafo 4

A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, l'accesso a parte della documentazione relativa all'indagine può essere rifiutato, in deroga all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, se tale accesso possa comportare una grave minaccia per la vita o per i diritti fondamentali di un'altra persona o se tale rifiuto è strettamente necessario per la salvaguardia di interessi pubblici importanti, come in casi in cui l'accesso possa mettere a repentaglio le indagini in corso, o qualora possa minacciare gravemente la sicurezza interna dello Stato membro in cui si svolge il procedimento penale. Gli Stati membri devono garantire che, secondo le procedure del diritto nazionale, una decisione di rifiutare l'accesso a parte della documentazione relativa all'indagine, a norma del paragrafo in questione, sia adottata da un'autorità giudiziaria o sia quantomeno soggetta a un controllo giurisdizionale. La deroga di cui all'articolo 7, paragrafo 4, si applica a condizione che ciò non pregiudichi il diritto a un processo equo.

La valutazione delle misure nazionali di attuazione mostra che l'articolo 7, paragrafo 4, è una delle disposizioni con il più alto livello di disparità tra gli Stati membri. Mentre dieci Stati membri consentono rifiuti sulla base dei motivi enunciati nella direttiva, altri applicano un approccio meno restrittivo.

²⁴ CGUE, 5 giugno 2018, *Kolev e a.*, C-612/15.

Per quanto riguarda un rifiuto di accesso al fascicolo sulla base di una grave minaccia per la vita o per i diritti fondamentali di altri individui, alcuni Stati membri richiedono un "serio pericolo per la vita, la salute, l'integrità fisica o la libertà di una persona" o "un rischio per gli individui e una seria violazione della loro privacy". Tuttavia, in altre giurisdizioni non è richiesto che il "rischio" per gli individui sia grave. Alcune prevedono che si possano invocare "gli interessi privato o gli interessi di altre persone".

In diversi Stati membri l'accesso può essere limitato a causa di "rischi di pressione o minaccia a vittime, testimoni, investigatori, esperti o qualsiasi altra persona coinvolta nel procedimento".

Per quanto riguarda il rifiuto di accesso al fascicolo per la necessità di salvaguardare interessi pubblici importanti, solo alcuni Stati membri fanno esplicito riferimento alla necessità di salvaguardare interessi pubblici "importanti", ma in genere fanno riferimento a "interessi pubblici" o a "interessi della società". In alcuni Stati membri il motivo della "pubblica sicurezza" è considerato una causa di rifiuto, accompagnato in una giurisdizione da motivi di "difesa".

Molti Stati membri negano anche l'accesso laddove esso possa pregiudicare un'indagine in corso. Le normative nazionali invocano un generale pregiudizio, pericolo o danno all'indagine in questione. In alcune giurisdizioni questi motivi possono anche essere relativi ad altre indagini. Vengono anche utilizzati termini più generali quali "gravi motivi" senza descrivere ulteriormente in che cosa consistano tali motivi.

Infine, quasi tutti gli Stati membri osservano il requisito che la decisione di rifiutare l'accesso ai documenti sia adottata da un'autorità giudiziaria o sia quantomeno soggetta a un controllo giurisdizionale. Alcuni Stati membri non prevedono un controllo giurisdizionale durante la fase dell'indagine di polizia. In questi casi, i ricorsi sono esaminati dal procuratore o da un procuratore superiore.

3.7.5. Libero accesso alla documentazione – articolo 7, paragrafo 5

A norma dell'articolo 7, paragrafo 5, l'accesso alla documentazione relativa all'indagine deve essere fornito a titolo gratuito.

La maggior parte degli Stati membri ha recepito con accuratezza questa disposizione. Tuttavia, in alcuni Stati membri sono state rilevate questioni di conformità, che spesso riguardano il costo delle copie dei fascicoli.

3.8. Documentazione e ricorsi (articolo 8)

L'articolo 8 dispone che gli Stati membri verbalizzino quando le informazioni siano fornite all'indagato o imputato. Garantisce inoltre che si possa impugnare il rifiuto di fornire le informazioni di cui alla direttiva o l'eventuale mancata comunicazione delle stesse.

3.8.1. Obblighi di documentazione – articolo 8, paragrafo 1

L'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva, impone agli Stati membri di esigere che, quando le informazioni siano fornite all'indagato o imputato a norma degli articoli da 3 a 6 della direttiva, ciò sia verbalizzato secondo la procedura di documentazione degli atti prevista dal diritto dello Stato membro interessato.

La maggior parte degli Stati membri ha recepito questa disposizione in modo conforme. L'archiviazione implica generalmente la registrazione del fatto che sono state fornite le informazioni sui diritti elencate all'articolo 3 della direttiva, la documentazione del fatto che è stata fornita la comunicazione dei diritti nei procedimenti penali e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, nonché la verbalizzazione delle informazioni fornite in merito alle accuse e la loro portata. Alcuni Stati membri stabiliscono disposizioni generali riguardanti il dovere di documentare, altri stabiliscono clausole specifiche o disposizioni nazionali sia generali sia più specifiche.

In taluni Stati membri sorgono questioni di conformità dovute alla non specificità delle disposizioni nazionali e alla mancanza di accuratezza. In taluni Stati membri non vige l'obbligo di documentazione per determinate tipologie di procedure penali o durante certe fasi del procedimento penale.

3.8.2. Procedura di ricorso nei confronti del rifiuto delle autorità competenti di fornire le informazioni o dell'eventuale mancata comunicazione delle stesse – articolo 8, paragrafo 2

L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva, stabilisce l'obbligo di assicurare che le persone indagate o imputate o i loro avvocati abbiano il diritto di impugnare, secondo le procedure del diritto nazionale, l'eventuale rifiuto delle autorità competenti di fornire le informazioni di cui alla direttiva o l'eventuale mancata comunicazione delle stesse.

Gli Stati membri hanno ampiamente recepito con accuratezza tale disposizione. La maggior parte di essi sancisce un diritto generale a impugnare il rifiuto delle autorità competenti di fornire le informazioni o omissioni rilevanti delle stesse. Ciò include anche il rifiuto di fornire le informazioni sui diritti di cui alla direttiva o l'eventuale mancata comunicazione delle stesse. Altri Stati membri hanno specifiche disposizioni riguardanti il diritto di impugnare tali rifiuti o omissioni.

Tuttavia, in alcuni Stati membri si pongono questioni quali, ad esempio, l'assenza del diritto di impugnare la mancata fornitura di informazioni nel diritto nazionale, oppure il fatto che il diritto di impugnare l'eventuale rifiuto delle autorità competenti di fornire le informazioni o l'eventuale mancata comunicazione delle stesse comprenda solo certi diritti o certe tipologie di procedimenti, mentre altri ne sono esclusi.

3.9. Formazione (articolo 9)

In conformità all'articolo 9 della direttiva, gli Stati membri sono tenuti a chiedere ai responsabili della formazione di giudici, procuratori, personale di polizia e personale

giudiziario coinvolti nei procedimenti penali di provvedere a una formazione adeguata sul rispetto degli obiettivi della direttiva.

Nel complesso, la maggior parte degli Stati membri non ha recepito questa disposizione in modo esplicito. Tuttavia, i loro quadri normativi nazionali includono generalmente misure non vincolanti che garantiscono programmi di formazione per il personale giudiziario.

4. CONCLUSIONI

La direttiva è stata introdotta per garantire l'applicazione del diritto all'informazione delle persone indagate o imputate nei procedimenti penali. Stabilendo norme minime comuni europee, la direttiva ha un impatto significativo sulla protezione delle persone indagate o imputate negli Stati membri, garantendo un'attuazione più omogenea dei diritti e delle garanzie di cui agli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali e all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. In tal modo, la direttiva contribuisce ad accrescere la fiducia reciproca tra gli Stati membri, come stabilito nella tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali. Nel complesso la direttiva ha apportato un valore aggiunto europeo attraverso il miglioramento della protezione dei cittadini coinvolti nei procedimenti penali, specialmente in alcuni Stati membri in cui il diritto all'informazione (incluso il diritto di accesso al fascicolo) non esisteva in precedenza o non era particolarmente dettagliato.

La portata dell'impatto della direttiva sugli Stati membri varia a seconda dei sistemi nazionali di giustizia penale in vigore. La valutazione sottolinea come in alcuni Stati membri perdurino difficoltà relative alle disposizioni chiave della direttiva. Questo vale in particolare per quanto riguarda la comunicazione dei diritti nei procedimenti penali e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, il diritto all'informazione sull'accusa e al diritto di accesso alla documentazione relativa all'indagine.

La valutazione dimostra inoltre che non vi è attualmente alcuna necessità di rivedere la direttiva, ma che la sua attuazione pratica può essere ulteriormente migliorata. La Commissione continuerà a valutare l'osservanza della direttiva da parte degli Stati membri e adotterà tutte le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni di quest'ultima in tutta l'Unione europea.